

COMUNE DI VIDRACCO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016_2018

NOTA INTEGRATIVA

INTRODUZIONE

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L. all'art. 151 comma 1 individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2016-2018 rispettano pertanto i principi contabili che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità,

COMUNE DI VIDRACCO

dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Inoltre con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 vengono revisionati per l'anno 2016 gli ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:

COMUNE DI VIDRACCO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	321.482,62
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	8.123,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	562.715,13
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	483.674,41
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-3.598,94
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	1.045,43
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	413.290,71
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2015	147.926,91
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	265.363,80

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
Parte accantonata		0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015		69.119,35
Fondo.....al 31/12/2015		0,00
Fondo.....al 31/12/2015		0,00
B) Totale parte accantonata		69.119,35
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		596,40
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		652,82
C) Totale parte vincolata		1.249,22
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		4.782,63
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		190.212,60
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

COMUNE DI VIDRACCO

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 :	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

Il Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a caistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento

COMUNE DI VIDRACCO

previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Nella predisposizione del Bilancio del Comune di VIDRACCO, è stato quantificato il Fondo Pluriennale Vincolato da iscriversi in Entrata per l'esercizio 2016 nell'ammontare di EURO 147.926,91 – derivante dalla variazione adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario con provvedimento n. 214 del 30.12.2015 ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.LGS. n. 267/2000 e smi - di cui:

FPV spesa corrente	EURO 9.220,32
--------------------	---------------

FPV spesa in conto capitale	EURO 138.706,59
-----------------------------	-----------------

In sede di predisposizione del bilancio non si è ritenuto di costituire FPV di parte corrente. Nel corso dell'esercizio finanziario verranno adottate le necessarie variazioni ai fini di imputare correttamente "la spesa" in correlazione alla generazione dell'obbligo "a pagare".

Relativamente alle spese di investimento, nelle more di definire puntualmente i cronoprogrammi delle opere, le stesse sono state inserite a Titolo 2° senza lo scorporo delle partite a F.P.V., che ci si riserva di individuare nel corso dell'esercizio, adottando le conseguenti necessarie variazioni.

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
- entrate rimosse per conto di un altro ente.

(allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3).

COMUNE DI VIDRACCO

Le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.118/2011 così come modificato dal D.LGs.126/2014 hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

Inoltre l'art. 1 comma 509 Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – ha ulteriormente differito il termine di applicazione a regime del F.C.D.E., prevedendo il seguente scaglionamento:

1° anno (2015)	quota pari al 36%
2° anno (2016)	quota pari al 55%
3° anno (2017)	quota pari al 70%
4° anno (2018)	quota pari al 85%
dal 5° anno (2019)	100%

Si è ritenuto di utilizzare tale facoltà di graduazione del Fondo, inserendo a bilancio, nel triennio 2016_2018, le poste di accantonamento di che trattasi nelle percentuali su esposte incrementate di un 10% (ovvero 65% -2016 / 80%-2017 / 95%-2018)

Il fondo è stato pertanto costituito nelle sottostanti misure

ANNO 2016	FCDE	EURO	7.703,05
ANNO 2017	FCDE	EURO	9.480,68
ANNO 2018	FCDE	EURO	11.258,31

Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio

1) Fondo rischi spese legali

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi"

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

L'importo da accantonare in questo fondo deve essere rapportato ai contenzioni in corso, sia in base al numero che in base alle entità monetarie oggetto dei contenzioni stessi.

Il Comune di VIDRACCO non presenta ad oggi contenzioni in corso.

Tale FONDO è stato allocato nelle poste del bilancio 2016_2018 con importo pari a "zero".

2) Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n.147 – Legge di Stabilità 2014, art.1 commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari :

- al 50 % per il 2016
- al 75 % per il 2017

del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

La Società SMAT su richiesta inviata via mail, di cui il Comune di VIDRACCO detiene una quota di partecipazione, ha informalmente comunicato "di prevedere" di chiudere l'esercizio finanziario 2015 nel mese di aprile c.a. con risultato ampiamente positivo.

IL FONDO di cui si trattava è stato istituito ma non accantonando alcun importo in considerazione di quanto comunicato dalla società SMAT e dalla Società Canavesana Servizi.

3) Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco", che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando economia, confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. Nel bilancio 2016_2018 tale fondo non è stato previsto in quanto il Sindaco non percepisce alcuna indennità di carica/funzione.

4) Fondo di riserva di competenza

Tale fondo è previsto dall'art. 166 del D.LGS. n. 267/2000. Esso serve a dare un certo grado di elasticità al Bilancio di competenza e deve essere utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di Bilancio.

Deve essere previsto in una misura compresa tra lo 0,30% e il 2% delle spese correnti di competenza inizialmente previste a Bilancio.

Tale fondo è stato allocato nelle previsioni di competenza del Bilancio 2016_2018 in misura non inferiore al minimo ovvero allo 0,30%

5) Fondo di riserva di cassa

Novità del nuovo ordinamento contabile. Fondo introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014 legato al fatto che per il primo anno del bilancio di previsione finanziario è necessario prevedere anche i movimenti di cassa degli stanziamenti in entrata e in spesa.

Tale fondo serve per dare un certo grado di elasticità al Bilancio di cassa e non può essere costituito in misura inferiore allo 0,2% delle previsioni di cassa delle spese finali (vale a dire primi tre titoli delle spese).

Tale fondo è stato allocato nelle previsioni di competenza del Bilancio 2016_2018 in misura non inferiore allo 0,2%

COMUNE DI VIDRACCO

ALTRI SOGGETTI

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri soggetti.

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

CONSORZI

Nome	Attività
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	Smaltimento rifiuti
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.	Servizi socio assistenziali
CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE	Gestione e valorizzazione del patrimonio forestale

ALTRO

Nome	Attività
AZIENDA ENERGIA e GAS s.c.arl	Commercio gas naturale energia elettrica e termica
GAL VALLI DEL CANAVESE s.c.arl	Attivazione dei Piani di Sviluppo Locali

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE

SOCIETA' DI CAPITALI

Nome	Attività	%
SMAT SPA	Raccolta trattamento e fornitura acqua	0,00002